



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace in Maida

Sent. 207/11
R.G. 1173/09
Rep. _____
Cron. 136/11

nella persona del dott. Giorgio Feroletto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

C S rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Via G. B. Caputi n. 2 Lamezia Terme

- ATTORE -

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentate e difese dall'avv. Anita Corigliano ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Maida

- CONVENUTA -

Oggetto: recupero somma e risarcimento danni.

Conclusioni dell'attore: riconoscere che la società Poste Italiane si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto del 10/12/2007 e del 17/11/2008; condannare la convenuta alla restituzione del valore della merce oltre al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni della convenuta: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per valore avendo la causa valore indeterminabile; sempre in via preliminare disporre la riunione dei due giudizi. In via principale e nel merito rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.

FATTO E DIRITTO

All'udienza del 8/01/10 è stata disposta la riunione del procedimento recante il n. 1174/09 R.G.A.C. e quello recante il n. 1173/09 trattandosi di cause aventi identico paetium, causa petendi e vertendo tra le medesime parti.

Dall'attività istruttoria è emerso che in data 10/12/07 e 17/11/08 C S spedì due pacchi ad un suo amico, a mezzo del servizio postale; è emerso, altresì, che nessuno dei due pacchi fu consegnato al destinatario e che di nessuno dei due pacchi è stato effettuato il reso al mittente. Quello sorto tra l'attore e la società convenuta è un semplice contratto in base al quale la convenuta si impegna ad effettuare il trasporto e la successiva consegna del pacco e l'attore ad effettuare il pagamento per tale prestazione. Stabilisce

l'art. 1693 c.c. che il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che tale evento sia dipeso da caso fortuito; nel caso che occupa, Poste Italiane, non solo nulla ha dimostrato a giustificazione di tale doppio inadempimento, ma sostiene di aver assolto al suo dovere risarcitorio restituendo all'attore quasi quanto da lui pagato per la sola spedizione, senza alcuna considerazione in relazione al valore della merce contenuta nel pacco, la cui perdita, dovrebbe essere subita dal solo mittente. A giustificazione del suo cattivo servizio (non solo non ha consegnato i pacchi, ma li ha addirittura smarriti) sostiene Poste Italiane, che gli alimenti contenuti (frutta) erano deteriorabili e che la loro spedizione era vietata. Banale giustificazione in quanto il fatto che i pacchi contenevano merce deperibile non attiene al presente giudizio e la qualità o il tipo del contenuto, certamente, non autorizza Poste Italiane a non consegnare o addirittura smarrire i pacchi, venendo meno all'impegno assunto al momento del ricevimento del pacco da trasportare e consegnare. Né può essere presa in considerazione l'affermazione secondo la quale, avendo l'attore effettuato una spedizione ordinaria, non ha diritto a chiedere il rimborso del valore del bene andato smarrito; né vale trincerarsi dietro la "Carta di qualità del servizio postale" per sentirsi protetti da quelle che sono semplici responsabilità proprie o addirittura ad essere esentati dal rispetto delle norme previste dal Codice Civile.

Poste Italiane dovrà risarcire a [C] [S] il danno patito e dalla convenuta causatagli per la mancata consegna e, soprattutto, per la perdita dei pacchi affidatili e dalla stessa smarriti. Il valore della merce contenuta nei pacchi è stato provato con la deposizione di [P] [A], sentito all'udienza del 7/06/2010 e di [C] [P], sentito all'udienza del 25/10/2010 e, pertanto, Poste Italiane, che si è resa inadempiente delle obbligazioni assunte con la stipula dei rispettivi contratti, dovrà provvedere alla restituzione del valore complessivo della merce perduta pari ad € 1000,00 (€ 500,00 + € 500,00); nessun risarcimento danni è dovuto all'attore, non avendone questi, fornito prova alcuna; le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.


Il Giudice di Pace in Maida, definitivamente pronunciando sulle cause civili n. 1173/09 e 1174/09 riunite, promosse da [C] [S] nei confronti di Poste Italiane SpA, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così decide:

a) dichiara Poste Italiane SpA inadempiente delle obbligazioni assunte con la stipula dei contratti di spedizione e responsabile della mancata consegna dei pacchi;

b) condanna Poste Italiane SpA a versare a C S la complessiva somma di € 1000,00;

c) condanna, inoltre, la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1540,00 di cui € 990,00 per onorari, € 490,00 per diritti ed il resto per spese, oltre il 12,50% per rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Maida il 23 febbraio 2011.



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giorgio Feroletto

Sentenza depositata in cancelleria e
resa pubblica il 12 DIC. 2011



IL CANCELLIERE B3
(M. P. RAGONE)